

Con riferimento all'Avviso emanato con decreto 494/LAVFOR.FP/2015 del 12 marzo 2015 (in BUR n. 12/2015), modificato con decreto n. 578/LAVFOR.FP/2015 del 20 marzo 2015 (in BUR n. 13/2015) e con decreto 694/LAVFOR.FP/2015 del 30 marzo 2015 (in BUR n. 14/2015), sono stati formulati alcuni quesiti.

Si riportano di seguito i quesiti e le risposte dell'Amministrazione.

Domanda 1)

Volevamo sapere se ai partner che partecipano al progetto e che hanno sottoscritto un accordo di partenariato, qualora dovessero essere coinvolti anche nell'attività formativa in qualità di docenti, per esempio, si applicano o meno i limiti definiti sulla delega a terzi dall'art.15.1.12 delle linee guida, ovvero non è possibile ricorrere alla delega, visto che questa non è stata prevista dall'avviso?

Risposta dell'Amministrazione:

Il paragrafo 12 dell'Avviso (Affidamento di parte delle attività a terzi) rinvia alle specifiche disposizioni delle Linee guida.

Il primo capoverso del paragrafo "15.1.13 – Delega di parte delle attività" del documento "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 (in BUR n. 16/2013), modificato con decreti n. 2515/LAVFOR.FP/2013 (in BUR n. 23/2013), n. 7364/LAVFOR.FP/2013 (in BUR n. 51/2013), n. 3681/LAVFOR.FP/2014 (in BUR n. 28/2014), n. 6077/LAVFOR.FP/2014 (in BUR n. 38/2014) dispone:

La delega di parte delle attività è consentita, fatte salve disposizioni diverse previste dall'Avviso di riferimento; tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere espressamente approvati dall'AdG o dalla SRA preventivamente all'espletamento delle attività oggetto della fornitura del bene o servizio.

Pertanto, nella fattispecie, la delega è consentita ma deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione, non rilevando, a tale fine, l'esistenza di un eventuale accordo di partenariato.

In proposito si precisa che il partenariato previsto dall'Avviso non è finalizzato alla realizzazione dell'operazione ma alla collocazione lavorativa dei destinatari. Infatti l'operazione può essere attuata esclusivamente dal soggetto (pubblico o privato e titolare di sede operativa accreditata) avente tra i propri fini statutari la formazione professionale (paragrafo 6 dell'Avviso). Non si applicano quindi le previsioni del paragrafo 4.1.4. delle Linee guida che riguardano situazioni in cui due o più soggetti agiscono in partenariato e quindi possono tutti attuare l'operazione (avendone i requisiti).

Domanda 2)

In merito al partenariato, si prevede che gli stage siano realizzati solo presso le imprese partner pena esclusione dell'operazione dalla valutazione o sua successiva decadenza; è possibile ampliare il partenariato in fase di realizzazione? aggregando nuove imprese?

Risposta dell'Amministrazione:

In base al paragrafo 5, capoverso 7, dell'Avviso non è ammesso l'inserimento di nuove imprese partner dopo la presentazione dell'operazione.

Domanda 3)

Le imprese partner devono essere situate esclusivamente sul territorio italiano o possono collocarsi anche nel vicino stato sloveno?

Risposta dell'Amministrazione:

Essendo l'Avviso finalizzato alla collocazione lavorativa dei disoccupati, le imprese partner possono essere collocate anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che manifestino un fabbisogno occupazionale e che vengano rispettate tutte le condizioni previste dall'Avviso; tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata da traduzione.